



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Tirano (SO), il 27/11/2024, una associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata “I GIPETI DELLE ALPI associazione sportiva dilettantistica”.

Art. 1 bis Principi e Adeguamento al D. Lgs. 36/2021

L'ordinamento interno dell'ASD è ispirato ai principi di democrazia di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Il presente statuto è redatto anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 al quale l'ASD conforma le proprie attività sotto ogni profilo.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Tirano via del Progresso 2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, turistica e culturale connessa alla pratica della specialità sportiva aeronautica del volo acrobatico a motore e a vela, della mongolfiera, dei dirigibili e del paracadutismo. In particolare deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. In collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l'attività e la sicurezza del volo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle specialità sopra elencate. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle specialità sopra elencate.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive e a tutte le disposizioni dell'Aero Club d'Italia e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti

“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.” (Luis Sepúlveda)



I GIPETI DELLE ALPI a.s.d.

Via del Progresso 2 – 23037 Tirano (SO)

www.igipetidellealpi.it

C.F. 93037710147

e-mail: igipetidellealpi@gmail.com

disciplinari, che gli organi competenti dell'Aero Club d'Italia stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri iscritti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Bis Oggetto sociale

La ASD ha quale oggetto sociale l'esercizio, senza fini di lucro, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D. Lgs 36/2021, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività dell'attività sportiva dilettantistica indicata all'art. 3 del presente statuto

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. I soci dell'associazione sportiva "I GIPETI DELLE ALPI" sono distinti nelle seguenti categorie:
 - Fondatori
 - Onorari
 - Piloti di aeromobile o abilitati al volo da diporto o sportivo
 - Ordinari
 - Aggregati
3. **Fondatori:** Sono soci fondatori coloro che intervengono nell'atto costitutivo dell'associazione "I GIPETI DELLE ALPI". Questi possono partecipare alle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
4. **Onorari:** Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti

"Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali." (Luis Sepúlveda)



al pagamento della quota di ammissione né della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

5. **Soci muniti dell'attestato/licenza nelle specialità di cui all'art. 2:** sono ascrivibili a questa categoria coloro che siano in possesso di attestato/licenza di volo nella specialità elencate nell'art. 2. Questi possono partecipare alle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
6. **Ordinari:** Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino nelle sopra elencate categorie di soci. Essi verseranno la quota di ammissione e quella associativa; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
7. **Aggregati:** Sono aggregati coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età. I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali e possono assistere alle assemblee senza diritto di voto.
8. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
9. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;

"Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali." (Luis Sepúlveda)



- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.” (Luis Sepúlveda)



Art. 11 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o a mezzo PEC. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame dell'eventuale bilancio preventivo
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

"Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali." (Luis Sepúlveda)



I GIPETI DELLE ALPI a.s.d.

Via del Progresso 2 – 23037 Tirano (SO)

www.igipetidellealpi.it

C.F. 93037710147

e-mail: igipetidellealpi@gmail.com

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

"Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali." (Luis Sepúlveda)



1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a)** deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b)** redigere il bilancio preventivo, se previsto dal regolamento o dalla legge, e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c)** fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d)** redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e)** adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f)** attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 21 Il rendiconto

- 1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo se previsto dal regolamento o dalla legge che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
- 2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.



3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle eccedenze del bilancio dell'anno precedente, da eventuali rendite del patrimonio, da eventuali contribuzioni dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali contributi di privati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, da ogni altra eventuale entrata.

Art. 24 – Distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.” (Luis Sepúlveda)



I GIPETI DELLE ALPI a.s.d.
Via del Progresso 2 – 23037 Tirano (SO)
www.igipetidellealpi.it

C.F. 93037710147

e-mail: igipetidellealpi@gmail.com

Art. 27- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.” (Luis Sepúlveda)